

Allegato “A” al Decreto Assessoriale n. _____ del _____

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata all'Ufficio Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore residente in Sicilia , inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

1. libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza
6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

8. polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
9. tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. I capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento così come previsto dal comma 12 bis dell'articolo n. 12 della Legge n 157/1992.

Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente provvedimento ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

a) giorni 02- 06 – 10 settembre 2017 esclusivamente per le seguenti specie:

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*): **giorni 2-6-10 settembre 2017 da un'ora prima del sorgere del sole e fino alle ore 12,00;**

- **Tortora (*Streptopelia turtur*):** nella sola forma di appostamento temporaneo;
- **Colombaccio (*Columba palumbus*):** nella sola forma di appostamento temporaneo;

Apertura generale

b) dal 17 settembre al 30 novembre 2017 :

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

c) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018;

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

d) dal 17 Settembre 2017 al 15 gennaio 2018 ;

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

e) dal 17 settembre al 11 novembre 2017

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

f) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

g) dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*): Esclusivamente nella forma vagante

h) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*),

l) dal 1 ottobre al 31 gennaio 2018:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Moretta (*Aythya fuligula*),

- negli Ambiti territoriali di caccia TP2, SR2 e RG2 non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti per confusione di esemplari di Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*)

n) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

Combattente (*Philomachus pugnax*)

o) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie sarà sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero prevedere eventi climatici quali bruschi cali di temperatura, ondate di gelo, forti nevicate;

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza qualora dovesse essere prevista una sola delle condizioni su enunciate.

p) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018:

uccelli : Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

q) dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

r) dal 17 settembre 2017 al 31 ottobre 2018:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

Inoltre:

– il Colombaccio nel mese di settembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

- la Gazza e la Ghiandaia dal 17 al 30 settembre 2017 e nel mese di Gennaio 2018 possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;

– dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017 è consentito sia in forma libera (da 1 a più cacciatori fino a un massimo di tre) sia in forma collettiva con squadre formate da 6 o più cacciatori. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita, da tana e da traccia. La caccia in forma collettiva è disciplinata, anche sotto l'aspetto della individuazione del territorio in cui si svolge, con provvedimento da emanare da parte del Servizio per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro l'1 (uno) settembre 2017. Dal 1 al 31 gennaio 2018, al fine di evitare disturbo alle altre specie , la caccia alla Volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. Dal 1 al 31 gennaio 2018, la caccia alla volpe in forma collettiva è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia in forma collettiva è autorizzata in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I provvedimenti che disciplinano la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dal Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1)le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei cacciatori fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) - il capo squadra che iscrive la squadra di cacciatori che eserciterà la caccia presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) - i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia ;

c) - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

2) - la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) - tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

- 4) - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;
- 5) - tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) può essere esercitata nella forma libera (da uno a tre cacciatori massimo) e nella forma collettiva che prevede la formazione di squadre iscritte presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

La caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.

La caccia in forma libera, sia vagante sia da appostamento, con e senza l'ausilio di cani, è consentita dal 2 novembre al 31 dicembre 2017 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e del presente provvedimento.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Cinghiale, ad eccezione di quella in forma collettiva al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva con l'ausilio di cani è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018; la caccia in forma collettiva con l'ausilio dei cani è esercitabile nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia EN 1, ME 2 e PA 2 la caccia in forma collettiva è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2017 da parte dell'Ufficio Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, ad eccezione di quelli di cui ai punti 2),3)e 4), possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 (cinque) devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.
- 3) nell' ATC ME2 possono essere autorizzate fino a 10 squadre per giornata di caccia.

4) nell' ATC EN 1 possono essere autorizzate 7 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 3 (tre) devono essere autorizzate esclusivamente nel territorio del comune di Nicosia e nelle aree limitrofe.

5) le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono formate da un minimo di sei ad un massimo di trentacinque cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

6) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

7) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

8) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;

9) tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentita l'utilizzazione, a fini venatori, del Fagiano comune (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere messi all'inizio della giornata venatoria. I capi non abbattuti devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi di selvaggina abbattibili, i capi di Fagiano e Starna non fanno cumulo.

ART. 9 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	2	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	1	20
Combattente	3	10
Merlo	5	

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

- L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia ,con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del Furetto

Considerato che il Coniglio selvatico in Sicilia, pur essendo ancora moderatamente prelevabile è, però, in decremento a causa di diffuse e ricorrenti epizozie, l'uso di tale ausiliare è consentito esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia e per il periodo come appresso indicati:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Agrigento l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017; nel comune di Lampedusa e Linosa è consentito dal 1 al 15 ottobre 2017;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017 ad esclusione del territorio del comune di Mazzarino (ATC CL 2) dove non è consentito;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017, ad esclusione del territorio dei comuni di Mazzarrone (CT2) dove non è consentito;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano (ATC ME3) dal 1 al 15 ottobre al 2017; negli altri Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto non è consentito.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del Furetto è consentito, dal 17 settembre al 15 ottobre 2017, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del Furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battaglia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala- Petrosino;

L'uso del Furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il Furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2018 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 incluso, l'attività venatoria può essere esercitata a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti con presenza di rapaci rupicoli

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare;

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 30 gennaio 2018; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al Cinghiale nonché, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, la caccia alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese.

IBA 152 Isole Eolie

IBA 153 Monti Peloritani

IBA 154 Nebrodi

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani

IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto

IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero

IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 15. Divieti e prescrizioni

I cacciatori **non residenti in Sicilia** non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura, **nonché nel periodo compreso tra il 18 e il 29 ottobre e tra il 12 novembre e l'8 dicembre 2017.**

Tali limiti non si applicano nelle aree destinate alla gestione privata della caccia.

Non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, né, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento temporaneo è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il luogo di appostamento di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

- a. L'attività venatoria è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Altitudine m s.l.m	Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04'' N – 14° 00' 18'' E
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34'' N – 14° 05' 59'' E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21'' N – 14° 35' 27'' E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18'' N – 14° 42' 35'' E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31'' N – 14° 17' 51'' E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59'' N – 14° 59' 54'' E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34'' N – 15° 12' 14'' E

L'attività venatoria è altresì vietata nel territorio esterno al Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”.

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

- 1) L. 157/92 e smi, L.R. 33/97 e smi in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- 3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.r. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, dove è consentita esclusivamente ai cacciatori ammessi dal concessionario dell'azienda ;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) Parco dei Monti Sicani

b) Riserve naturali:

- 1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);
- 2) “Maccalube di Aragona”(AG2);
- 3) “Torre Salsa” (AG1);
- 4) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);
- 5) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);
- 6) “Isola di Lampedusa” (AG3);
- 7) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Monte Conca” (CL1);
- 2) “Lago Sfondato” (CL1);
- 3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
- 4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) “Lago Soprano” (CL1);
- 6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
- 7) “Biviere di Gela” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Aree Precluse all'attività venatoria dal PRFV 2013/2018:

- 1) aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali :

- 1) “Parco dell'Etna” (CT1);
- 2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
- 3) “Parco fluviale dell'Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) “Oasi del Simeto” (CT1);
- 2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
- 3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
- 4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
- 5) “La Timpa”(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

1. "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
2. "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

1) "Parco delle Madonie" (PA2).

2) "Parco dei Monti Sicani (**PA1**)

b) Riserve naturali:

1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);

2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);

3) "Capo Gallo" (PA1);

4) "Capo Rama" (PA1);

5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);

6) "Grotta di Entella" (PA1);

7) "Grotta Conza" (PA1);

8) "Grotta dei Puntali" (PA1);

9) "Isola delle Femmine" (PA1);

10) "Serre della Pizzuta" (PA1);

11) "Montepellegrino" (PA1);

12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);

13) "Monte S. Calogero" (PA2);

14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);

15 "Serre di Ciminna" (PA2);

16) “Isola di Ustica” (PA3).

17 “Grotta della Molara” (PA1)

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “**Invaso Poma**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);

2) “**Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela**”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area “ Gorgo salato” (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida;

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Pino d'Aleppo” (RG1);

2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

3) “Pantani della Sicilia sud-orientale ” (RG2)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande” (SR1);

2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);

3) “Grotta Palombara” (SR1);

4) “Saline di Priolo” (SR1);

5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);

- 6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
- 7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
- 8) “Grotta Monello” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- Area faunistica per la Lepre italica “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” ricadente nel comune di Siracusa (SR2)- Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente;
- “ Pantani di Gelsari e di Lentini” Come previsto dal Decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'ambiente.
- ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2);

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

- 1) Parco nazionale «Isola di Pantelleria»

b) Riserve naturali:

- 1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
- 2) “Zingaro” (TP1);
- 3) “Saline di Trapani” (TP1);
- 4) “Monte Cofano” (TP1);
- 5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
- 6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);

7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);

8) “Lago Preola e Gorgi Tondi” (TP2);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

I. Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

I Servizi per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite dei Servizi per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria